

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 293: Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”, 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del bilancio 2010”

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 34/1988)

L'articolo modifica gli elementi costitutivi del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale dei gruppi consiliari. Tale trattamento omnicomprensivo viene determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dall'Ufficio di presidenza in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente: al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D; ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione; ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la sua applicazione avviene nei limiti del budget assegnato ai gruppi la cui costituzione non viene modificata rispetto alla normativa vigente.

Le risorse relative alle spese per il personale dei gruppi sono iscritte nel capitolo 200110005 che nel bilancio iniziale prevede i seguenti stanziamenti:

MISSIONE/programma /	CAPITOLO	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
		Bilancio iniziale	Bilancio iniziale	Bilancio iniziale
Missione 1/programma 01/	200110005	1.928.355,92	1.928.355,92	1.928.355,92

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 20/2001)

L'articolo modifica gli elementi costitutivi del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale di diretta collaborazione dei componenti della Giunta regionale. Tale trattamento omnicomprensivo viene determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente: al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D; ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione; ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.

Si prevede, inoltre, che per gli addetti di categoria D nominati responsabili di segreteria possa essere riconosciuto un compenso commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nella misura determinata dalla Giunta regionale. A tale personale non è possibile corrispondere trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza.

Infine è ricondotta a legittimità la normativa vigente anche attraverso l'eliminazione della possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in coerenza con l'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 che vieta di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tutti i contratti del personale delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale vengono quindi ricondotti alla tipologia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la sua applicazione non determina incrementi di spesa rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

Le risorse relative al personale delle segreterie dei componenti della giunta regionale sono iscritte nei seguenti capitoli:

MISSIONE/programma /	CAPITOLO	COMPETENZA 2019 Bilancio iniziale	COMPETENZA 2020 Bilancio iniziale	COMPETENZA 2021 Bilancio iniziale
Missione 1/programma 01/	200110054	562.000,00	562.000,00	562.000,00
	200110055	247.232,00	247.232,00	247.232,00
	200110056	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	200110057	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	200110058	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	200110059	81.694,00	81.694,00	81.694,00

**Art. 3
(Modifiche alla l.r. 14/2003)**

L'articolo modifica gli elementi costitutivi del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale di diretta collaborazione dei componenti dell'Ufficio di presidenza. Tale trattamento omnicomprensivo viene determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dall'Ufficio di presidenza in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente: al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D; ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro,

indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione; ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.

Si prevede, inoltre, che per gli addetti di categoria D nominati responsabili di segreteria possa essere riconosciuto un compenso commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza. A tale personale non è possibile corrispondere trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza.

Infine è ricondotta a legittimità la normativa vigente anche attraverso l'eliminazione della possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in coerenza con l'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 che vieta di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tutti i contratti del personale delle segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza vengono quindi ricondotti alla tipologia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la sua applicazione non determina incrementi di spesa rispetto a quella prevista a legislazione vigente. Le spese sono ricomprese negli stanziamenti relativi al funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti nel seguente capitolo:

MISSIONE/programma /	CAPITOLO	COMPETENZA 2019 Bilancio iniziale	COMPETENZA 2020 Bilancio iniziale	COMPETENZA 2021 Bilancio iniziale
Missione 1/programma 01/	20101110004	17.848.352,00	19.161.552,00	18.286.552,00

Art. 4
(Modifica alla l.r. 16/2010)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.6
(Disposizione finale)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.